

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2076 del 18 novembre 2015 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di **carni suine fresche e congelate** originarie dell'Ucraina

*Articolo 1*

**Apertura e gestione dei contingenti tariffari**

1. Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione, a decorrere dal 2016, dei contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti di cui all'allegato I, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.
3. Il contingente tariffario all'importazione di cui al paragrafo 1 è gestito secondo il metodo di cui all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e attraverso l'attribuzione di diritti d'importazione in una prima fase e il rilascio dei titoli d'importazione in una seconda fase.
4. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.

*Articolo 2*

**Periodo contingente**

Il quantitativo di prodotti fissato per il periodo contingente annuale per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

- a) 25 % nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- b) 25 % nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno;
- c) 25 % nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- d) 25 % nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

*Articolo 3*

**Domande di diritti d'importazione e attribuzione dei diritti d'importazione**

1. Le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.
2. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.
3. Nel presentare la prima domanda per un dato anno contingente, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato, o che è stato importato per loro conto, un quantitativo di prodotti a base di carni suine di cui al codice NC 0203 (in seguito «il quantitativo di riferimento»), a norma delle disposizioni doganali pertinenti. Tale dimostrazione si riferisce al periodo di 12 mesi che si è concluso un mese prima della loro prima domanda. Una società sorta dalla fusione d'impresе ciascuna delle quali abbia importato quantitativi di riferimento può basare la propria domanda sul cumulo di tali quantitativi di riferimento.
4. Il quantitativo totale di prodotti oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata in uno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2 non può superare il 25% del quantitativo di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.
5. Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione «nulla», di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine.
6. I diritti d'importazione sono attribuiti a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese.
7. Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un numero di diritti d'importazione inferiore a quelli oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione.

8. I diritti d'importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 31 dicembre di ciascun periodo contingente. I diritti d'importazione non sono trasferibili.

#### *Articolo 4*

##### **Domande di titolo d'importazione e attribuzione di titoli d'importazione**

1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.
2. Le domande di titoli d'importazione coprono il quantitativo totale dei diritti d'importazione attribuiti. L'obbligo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è rispettato.
3. Il richiedente può presentare domanda di titolo d'importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d'importazione nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
4. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 50 EUR/100 kg. Il rilascio di ciascun titolo di importazione comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato della parte corrispondente della cauzione costituita per tali diritti.
5. I titoli d'importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell'operatore che ha ottenuto i diritti d'importazione.
6. La domanda di titolo d'importazione può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso.
7. Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:
  - a) nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;
  - b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.
8. Il titolo d'importazione specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.
9. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità del titolo di importazione è di 30 giorni a decorrere dal giorno del rilascio effettivo. La validità del titolo d'importazione scade tuttavia il 31 dicembre di ciascun periodo contingente.

#### *Articolo 5*

##### **Comunicazione alla Commissione**

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ciascun sottoperiodo, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato durante il sottoperiodo in questione.
2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:
  - a) insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo;
  - b) entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingente per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).
3. Entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingente gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingente in questione.
4. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di prodotto e suddivisi per numero d'ordine.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 22-11-2015 (terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*).

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

---

### ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Quantitativo in tonnellate (peso netto)	Dazio applicabile (EUR/t)
09.4271	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	20 000	0
09.4272	0203 11 10 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 15 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 15 0203 29 59	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prosciutti, le lombate e i pezzi disossati	20 000	0

### ALLEGATO II

**Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, lettera b)**

— *in italiano*: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076

(Omesse le diciture nelle altre lingue)

---